

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBARO e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manipolazione nelle proprie agenzie di tabacco greggio in foglia di produzione indigena e per la raccolta del sale nelle saline marittime del Monopolio, quando non sia sufficiente il personale operaio permanente a propria disposizione rispettivamente nelle varie agenzie e saline, si avvale di personale stagionale per assicurare così il normale svolgimento del ciclo produttivo.

La facoltà di assumere detto personale salariato, per fronteggiare le esigenze ordinarie e ricorrenti di carattere stagionale relative alla lavorazione del tabacco in foglia e all'espletamento dei periodici lavori nelle saline, era data all'Amministrazione dei monopoli di Stato dalla legge n. 265 del 31 marzo 1955.

L'articolo 2 di detta legge precisava al riguardo che il personale anzidetto poteva essere mantenuto in servizio per un periodo non eccedente di regola i 180 giorni. Tuttavia, in caso di assolute ed inderogabili esigenze della produzione, avrebbe potuto essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo non superiore ai 90 giorni. Purtroppo ora non è più così.

Queste le ragioni:

Premettesi, anzitutto, che la legge 28 ottobre 1970, n. 775, con l'articolo 25 aveva delegato il Governo perchè entro il 31 marzo 1971 emanasse norme aventi valore di legge ordinaria, al fine di disciplinare le assunzioni temporanee per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti di personale straordinario.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa hanno cessato di avere efficacia le norme che consentivano l'assunzione di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato.

Tenuto conto che le assunzioni di personale stagionale presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato hanno, come si è precisato sopra, carattere di ordinarietà e sono ricorrenti, si riteneva che la delega di cui al predetto articolo 25 della legge n. 775 non estendesse il proprio divieto a tali tipi di assunzioni nei Monopoli di Stato e che dovesse continuare ad avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2 della succitata legge 31 marzo 1955, n. 265.

E ciò tanto più che il richiamo alla norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, fatta salva col secondo comma dell'articolo 25 della legge-delega n. 775 del 1970, riguarda esigenze di carattere eccezionale degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nessun riferimento la legge-delega fa alle esigenze di carattere ordinario e ricorrente, limitando la disciplina alle assunzioni di personale straordinario per le eventuali necessità di carattere eccezionale e non ricorrente.

Senonchè la norma delegata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente le assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato, emanata in adempimento della delega di cui al menzionato articolo 25 della legge n. 775 del 1970, all'ultimo comma dell'articolo 1 fa espressa menzione anche dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, sia pure limitatamente alla maggiore durata di tali assunzioni nei confronti di quelle disciplinate dallo stesso provvedimento delegato.

Il citato comma così si esprime:

« Il termine di cui alla lettera *b*) del presente articolo (cioè assunzione per un termine massimo di 90 giorni) è sostituito, limitatamente al personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia e per lavori stagionali delle saline, da quello previsto dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

Erano conseguentemente sorti forti dubbi sulla portata del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Il Consiglio di Stato ha però precisato, su richiesta di parere, che anche l'Amministrazione dei monopoli di Stato per le assunzioni di personale stagionale deve sottostare alla nuova disciplina di cui sopra e non più a quella dell'articolo 2 della legge n. 265 del

1955, ad eccezione del più lungo termine di cui allo stesso articolo 2, espressamente richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971.

Di fronte a tale situazione:

1) considerando che l'Amministrazione dei monopoli continua ad avere, nonostante tutto, l'inderogabile interesse ad assumere per esigenze di carattere ordinario e ricorrente, per un periodo che può arrivare fino a un massimo di 270 giorni, personale operaio, personale che in linea di massima, nei vari anni, è sempre lo stesso mancando localmente la possibilità di soluzioni di ricambio (e ciò d'altra parte agevola l'Amministrazione dei monopoli che viene ad avvalersi dell'esperienza e quindi della maggiore capacità di personale pratico);

2) tenendo conto che la norma delegata (decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971), pur essendo chiamata secondo le facoltà conferite al Governo con l'articolo 25 della legge delega n. 775 del 1970 a disciplinare le assunzioni per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, ha indebitamente coinvolto anche le assunzioni temporanee ricorrenti ed ordinarie andando, quindi, oltre i limiti della delega stessa;

3) coincidendo l'interesse dell'Amministrazione ad assumere personale stagionale con le attese dei lavoratori disoccupati e quindi delle popolazioni delle zone interessate che, tra l'altro, risentono di un prolungato e mai risolto stato di depressione,

si considera sotto ogni aspetto indispensabile che continui ad avere efficacia la legge 31 marzo 1955, n. 265.

A tal fine viene presentato il presente disegno di legge che gli onorevoli colleghi vorranno sostenere ed appoggiare ai fini dell'approvazione, per le valide ragioni di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Le assunzioni di personale per lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato continuano ad essere disciplinate dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Sempre limitatamente al personale di cui al precedente comma, non si applica l'interruzione prevista dalla lettera c) dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.